



BANCA VALSABBINA

STATUTO

BANCA VALSABBINA SCpA

In vigore dal 21 maggio 2015

Vestone, 30 Aprile 1898.

Onorevole Signore,

L'idea di fondare in Valle un Istituto di credito ha messe salde radici mercè l'appoggio accordato da ogni ceto di persone, e già se ne ebbe una prova nella numerosa adunanza preparatoria tenutasi il 29 Marzo p. p.

Conformemente alle deliberazioni in essa prese, il sottoscritto Comitato, senza frapport tempo, ha condotte a buon punto le pratiche preliminari, ed ora non rimane che di addivenire alla definitiva approvazione dello Statuto ed alla stesa dell'atto costitutivo della Società sotto il titolo di

Cassa Cooperativa di Credito Valsabbina


A questo scopo si terrà in Vestone il giorno **8 Maggio p. v. ad ore 18** nel Teatro Comunale una pubblica adunanza, nella quale l'Onorevole Benedini Avv. Bortolo, che gentilmente accettò l'invito, terrà, colla competenza che lo distingue, una conferenza sui vantaggi della progettata Istituzione, dando altresì ragione delle singole disposizioni dello Statuto che la dovrà reggere.

Il sottoscritto Comitato, ben conoscendo i sentimenti che animano la S. V. Onorevole, e l'interessamento che si prende di ogni iniziativa diretta al bene della Valle, si pregia di farle viva preghiera perchè voglia intervenire a detta adunanza, estendendone l'invito anche ai Suoi amici, affinchè per la valida Sua cooperazione possa tradursi in fatto la vagheggiata Istituzione.

Con la maggior stima

Il Comitato

**Moneta Santo - Bonetti Avv. Giuseppe - Restelli Ing. Angelo
Pagnoni Mario**





BANCA VALSABBINA

STATUTO

BANCA VALSABBINA SCpA

In vigore dal 21 maggio 2015

INDICE

| | |
|---|----|
| Titolo I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA' | 3 |
| <hr/> | |
| Titolo II PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI | 5 |
| <hr/> | |
| Titolo III ORGANI SOCIALI | 13 |
| <hr/> | |
| Titolo IV RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE | 35 |
| <hr/> | |
| Titolo V BILANCIO | 36 |
| <hr/> | |
| Titolo VI SCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE | 37 |

Titolo I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Costituzione

La Cassa Cooperativa di Credito Valsabbina, Società anonima cooperativa a responsabilità limitata e con capitale illimitato, è stata costituita il 5 giugno 1898. Successivamente, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 26 giugno 1949, ha assunto la denominazione di BANCA COOPERATIVA VALSABBINA – Società cooperativa a responsabilità limitata e con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 14 maggio 2005, ha assunto la denominazione di BANCA VALSABBINA, Società cooperativa per azioni.

Art. 1

Denominazione

E' costituita la BANCA VALSABBINA, Società cooperativa per azioni, brevemente denominata "LA VALSABBINA".

La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2

Durata e Sede

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga.

La Società ha sede legale in VESTONE e Direzione Generale in Brescia.

Può, con le autorizzazioni di legge, istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Art. 3

Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci quanto dei non Soci, ispirandosi

ai principi del Credito Popolare.

A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, compresa l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali. La Società può compiere inoltre ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo Sociale compresa l'assunzione di partecipazioni in Italia e all'estero. La Società può, nel rispetto della legge, costituire, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, fondi pensione aperti.

Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.

La Società è Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Valsabbina. In tale qualità, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del Decreto Legislativo 385/1993, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Titolo II

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4

Patrimonio Sociale

Il patrimonio Sociale è costituito:

- a) dal capitale Sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva straordinaria e da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti;
- d) da ogni altra riserva prevista da norme di legge e in applicazione dei principi contabili internazionali;
- e) dalla riserva per sovrapprezzo azioni;
- f) dalla riserva acquisto azioni proprie.

Art. 5

Capitale Sociale

Il capitale Sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di euro 3,00 (tre/00) che possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime, salva l'ipotesi di cui all'art. 13.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la società può conferire delega al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle facoltà previste dagli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile.

Art. 6

Prezzo delle azioni

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio,

l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio, nonché la misura degli interessi di conguaglio di cui al successivo art. 18, comma 1.

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di recesso del Socio dal rapporto sociale.

Il rimborso delle azioni avviene nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa primaria e regolamentare applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse Sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni, riferite a ciascun Socio o a chi venga ammesso a Socio.

Art. 7

Soci

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le Società di ogni tipo, i consorzi, le Associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Possono essere ammessi a Socio anche i minori.

I rappresentanti legali di tutti i Soci sopra indicati esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche Sociali.

Ai fini dell'ammissione a Socio è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa, ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

Art. 8

Formalità per l'ammissione a Socio ed il trasferimento delle azioni

Chi intende diventare Socio deve presentare alla Società una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.

I titolari di azioni registrate presso altri intermediari devono altresì esibire alla Società il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante Socio deve inoltre dichiarare di conoscere e di obbligarsi ad osservare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali.

Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la titolarità di almeno 200 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50%.

Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il titolare di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione, comunque rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio.

Art. 9

Gradimento all'ammissione a Socio

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, incluso quello alla sua indipendenza e autonomia, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata nel libro dei Soci e comunicata all'interessato.

La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria, entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di

decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del Collegio dei Probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Sociale; la sua decisione non è appellabile.

Il rifiuto di ammissione a Socio da parte del Consiglio di Amministrazione consente ai titolari di azioni della Società unicamente l'esercizio di diritti aventi contenuto patrimoniale.

Art. 10

Acquisto della qualità di Socio

La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro Soci, adempite le formalità prescritte.

Art. 11

Cause di inammissibilità a Socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 15 del presente Statuto.

I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Limiti al possesso azionario

Nessuno può essere titolare di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale Sociale stabilito dalla legge.

La Società, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel Libro Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a riserva.

Art. 13

Morte del Socio

In caso di morte del Socio, le azioni vengono suddivise tra gli eredi ai sensi di legge. Gli eredi del defunto che non siano già Soci, ottenuta l'assegnazione delle azioni, se in possesso dei requisiti per l'ammissione a Socio, possono presentare domanda di ammissione a Socio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto. Fino a quando l'erede non abbia ottenuto l'ammissione alla Società potrà esercitare solo i diritti di natura patrimoniale.

In presenza di una pluralità di eredi, qualora la quota non sia divisa o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a Socio, per l'esercizio dei diritti Sociali.

Art. 14

Recesso del Socio

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

E' in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni al Socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 6.

Art. 15

Esclusione del Socio

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che siano inadempienti alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società;
- b) coloro che abbiano compiuto atti pregiudizievoli nei confronti della Società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dalla Legge.

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Contro la deliberazione di esclusione il Socio può altresì proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Al Socio escluso compete il rimborso delle azioni.

Nel caso di inadempienza grave del Socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione, costituzione in mora e formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 Cod. Civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il Socio stesso per il controvalore delle azioni determinato anche in deroga all'art. 2535 Cod. Civ.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso

e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del Socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Art. 16

Annullamento delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse. L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero, salvo il caso di compensazione ai sensi dell'art. 15 e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art. 17

Acquisto delle proprie azioni

Gli Amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 53, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci. Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del 3% (tre per cento) del capitale Sociale.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Art. 18

Dividendo

Il nuovo Socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale le azioni sono registrate.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla Società e destinati alla riserva straordinaria.

Art. 19

Vincoli su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei Soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 20 Organi Sociali

L'esercizio delle funzioni Sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato esecutivo, se nominato;
- d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) all'Amministratore Delegato, se nominato;
- f) al Collegio dei Sindaci;
- g) al Collegio dei Proviviri;
- h) alla Direzione Generale.

Ferma restando la nomina facoltativa degli organi di cui alle lettere c) ed e), non è in ogni caso consentita la contemporanea presenza dell'Amministratore Delegato e del Comitato esecutivo; non è neppure consentita la contemporanea presenza dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale come meglio indicato al successivo art. 40.

Art. 21 Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 22 Convocazione delle assemblee

L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione - oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunica-

zione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'Assemblea entro 30 giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea a quella data.

La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati, da tutti i Soci richiedenti ed indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 23

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio di esercizio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro revoca;
- su proposta motivata del Collegio sindacale conferisce l'incarico di revisione legale ad una Società di revisione iscritta nell'apposito Albo, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, ne revoca l'incarico;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo del restante personale e approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

- approva il Regolamento Assembleare e il Regolamento di cui all’art. 31, relativo al cumulo degli incarichi degli Amministratori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera:

- in merito alle modifiche dello Statuto Sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 39 ultimo comma;
- sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 24

Regolamento Assembleare

Il funzionamento dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato dall’Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive.

L’Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del regolamento, salvo quanto stabilito nel successivo art. 31 per la nomina degli Amministratori.

Art. 25

Intervento all’Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea di prima convocazione e abbiano fatto pervenire presso la Direzione Generale della Società, almeno due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima convocazione, l’apposita comunicazione che, l’intermediario presso il quale le azioni sono registrate, deve effettuare per Legge alla Società. A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni registrate presso la Banca o presso le altre Società del Gruppo.

I titoli non possono essere ritirati prima che l’Assemblea abbia avuto luogo.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per la partecipazione all'Assemblea.

Ogni Socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, Sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

L'Assemblea ordinaria o Straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i Soci. In particolare, sono condizioni essenziali per la validità delle assemblee in video e teleconferenza:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- che i partecipanti all'Assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

Art. 26

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina due o più scrutatori nonché un segretario. Nel caso di Assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, la funzione di Segretario è assunta da un Notaio, da lui designato.

Art. 27

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quinto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, Cod. Civ., e nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un quarantesimo dei Soci medesimi.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, per l'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un decimo dei Soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto Sociale, la trasformazione, la fusione, lo scioglimento anticipato della Società e il trasferimento della sede Sociale all'estero.

Art. 28

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche Sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche Sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i Soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Nella nomina alle cariche Sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Art. 29

Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 30

Verbale delle assemblee

Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, iscritto sul Libro dei verbali delle assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

In caso di Assemblea straordinaria, il verbale redatto e sottoscritto dal Notaio incaricato, se non trascritto sul Libro dei verbali, viene allegato allo stesso.

Questo Libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 31

Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea, eletti dall'Assemblea tra i Soci iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Nel rispetto del regolamento assembleare, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea nell'ambito delle candidature presentate almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le candidature possono essere presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione oppure su iniziativa di almeno 100 Soci, che risultino iscritti a Libro soci da almeno 90 giorni (rispetto alla data in cui è stata convocata l'Assemblea in prima convocazione) e che abbiano diritto ad intervenire e di votare in Assemblea secondo le norme vigenti.

Per i nominativi dei candidati presentati su iniziativa dei Soci sarà predisposto apposito elenco, da esporre nei locali dell'Assemblea da adibire a votazione, di cui copia verrà consegnata ai Soci.

La nomina alle cariche sociali degli Amministratori disciplinata dall'art. 28, qualora si proceda per scrutinio segreto, avviene a mezzo di scheda che riporta i nominativi dei candidati presentati su iniziativa del Consiglio di Amministrazione; accanto ad ognuno di essi verrà stampata una riga in bianco per le indicazioni alternative, purchè relative a nominativi che risultino candidati dai Soci.

Su ogni scheda possono essere cancellati e variati anche tutti i nomi. I Soci possono sostituire i nominativi dei candidati presentati dal Consiglio di Amministrazione che non desiderano votare, con altri nominativi che siano stati candidati dai Soci, fermo restando che i nomi non cancellati si intendono votati.

Almeno tre dei Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno due Consiglieri (che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente) debbono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo. Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i consiglieri che:

- abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata della Società;
- siano Soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale della Società;
- siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Almeno tre degli Amministratori devono essere scelti tra i Soci che siano espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Società opera.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre Società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera – salvo si tratti di Società partecipate.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

La perdita da parte dell'Amministratore della qualifica di Socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico, delle caratteristiche e delle dimensioni della Società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Il Consiglio si rinnova di circa un terzo ogni esercizio.

Fino a che la scadenza non possa essere determinata per anzianità di carica, essa viene stabilita mediante sorteggio.

Art. 32

Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva alla loro cooptazione.

Gli Amministratori eletti dall'Assemblea in sostituzione di quelli venuti a mancare, assumono, ciascuno, la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito; nel caso di nomine contemporanee, i posti di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 33

Cariche consiliari

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vice Presidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento: se sono in carica più Vice Presidenti, la sostituzione del Presidente compete a quello con maggiore anzianità di carica, e in caso di parità, al più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le funzioni sono assolte dall'Amministratore Delegato, se nominato, e, in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o i Vice Presidenti, il Consiglio, completato per cooptazione ai sensi dell'art. 32, provvede alla loro nomina. Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente un segretario designando a tale ufficio un Consigliere, o il Direttore Generale, o il Vice Direttore Generale o un dirigente della Società.

Qualora il Segretario designato sia un Consigliere, in caso di assenza, verrà sostituito dal Direttore Generale o da un Consigliere nominato dal Consiglio.

Art. 34

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, se nominato, e agli altri amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti i Consiglieri; coordina inoltre i lavori del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, su proposta vincolante degli organi esecutivi, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

Art. 35

Compenso degli Amministratori

L'Assemblea determina annualmente il compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio in corso.

Agli Amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la parteci-

pazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione determina criteri e modalità di ripartizione dei compensi fra i propri componenti, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione degli Amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo Statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

Gli Amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 36

Adunanza del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente almeno una volta ogni quindici giorni e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con qualunque modalità, almeno ventiquattro ore prima della riunione purchè i Consiglieri eventualmente assenti dichiarino di essere stati messi nella condizione di poter partecipare alla riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purchè intervengano tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella

trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione e il Comitato esecutivo, se nominato, si intendono riuniti nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti, salvo l'ipotesi prevista al comma 3 del presente articolo.

Art. 37

Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 38

Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscrivere sul relativo Libro verbali e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario. I verbali delle riunioni illustrano il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Il Libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e/o dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 39

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per la direzione e il coordinamento delle Società del Gruppo;
- la determinazione del modello di business, degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari della Società e del Gruppo e il loro riesame periodico;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Società, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- la valutazione del generale andamento della gestione della Società e del Gruppo assicurando un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i Responsabili delle principali funzioni aziendali, verificando nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;
- l'indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione, da parte della Società e delle Società del Gruppo delle istruzioni della Banca d'Italia;
- il governo dei rischi, definendo in particolare gli obiettivi di rischio e le politiche e i processi in materia, della Società e del Gruppo nonché la definizione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e la valutazione della sua funzionalità, efficienza, efficacia e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;

- l’assunzione e la cessione di partecipazioni da parte della Società e da parte delle Società del Gruppo;
- l’approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni della Società e del Gruppo;
- il trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio comunale;
- l’istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell’articolazione della facoltà di firma, in Italia e all’estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;
- l’eventuale costituzione di comitati e/o commissioni, anche territoriali, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- la costituzione al proprio interno di un Comitato “Rischi” composto da tre a cinque Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, che svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con i compiti previsti dalle disposizioni di vigilanza pro tempore vigenti;
- la definizione del sistema dei flussi informativi interni alla Società e al Gruppo e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza dell’eventuale sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali. Sull’attuazione delle politiche retributive il Consiglio di Amministrazione deve fornire idonea informativa all’Assemblea dei Soci;
- l’attribuzione di responsabilità all’interno della struttura organizzativa della Società;
- la costituzione delle funzioni di controllo e la definizione e attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale dei responsabili delle funzioni di controllo e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti, nonché la determinazione del relativo compenso;
- l’acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell’apposito fondo;
- la nomina, previo parere del Collegio sindacale, e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la determinazione del relativo compenso, qualora tale nomina sia prevista;
- l’approvazione dei sistemi contabili e di reporting;

- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- la supervisione del processo di informativa al pubblico e di comunicazione della Società;
- ogni altra deliberazione, attribuzione o competenza considerata indelegabile sulla base della normativa di vigilanza.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis Cod. Civ.

Art. 40

Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da 5 membri tra cui: il Presidente, un Vice Presidente e tre Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

In caso di parità di voto nelle decisioni del Comitato esecutivo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione non è attribuito voto decisivo.

Il Comitato esecutivo si riunisce di regola ogni quindici giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato esecutivo.

Partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo anche il Direttore Generale.

Le adunanze del Comitato esecutivo possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il verbalizzante.

Il Comitato esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Il Direttore Generale ha di norma il potere di proposta in seno al Comitato esecutivo, previa informazione al Presidente.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Il Consiglio di Amministrazione può, in alternativa al Comitato esecutivo, delegare proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

Non è consentita la contemporanea presenza dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale sono pertanto svolte da quest'ultimo.

Gli organi delegati, Comitato esecutivo o in alternativa Amministratore Delegato, devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo o, in alternativa, dall'Amministratore Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Art. 41 Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato esecutivo o in alternativa all'Amministratore Delegato, se nominati, al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni, individualmente o congiuntamente, singolarmente o riuniti in Comitati, e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate, con cadenza almeno mensile, a conoscenza del Comitato esecutivo, ove nominato, e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42

Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina cinque Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; tutti i componenti il Collegio Sindacale devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Assemblea ordinaria designa il Presidente del Collegio Sindacale e fissa l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di Organismi di Categoria o Società del Gruppo.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo nelle Società del Gruppo e nelle società partecipate di rilievo strategico.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 43

Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

Art. 44

Compiti e poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti, dello Statuto e delle deliberazioni sociali;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Banca alle Società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società incaricata della revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e la Società incaricata della revisione legale si scambiano, senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a eventuali Società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio Sindacale può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e sull'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, dei responsabili delle funzioni di controllo e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 45

Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

I Sindaci, a conclusione della stessa, provvedono a rilasciare, previa lettura del verbale da parte del Presidente, apposita dichiarazione – anch'essa da verbalizzare – di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate.

Art. 46 **Revisione Legale**

La revisione legale della Società è affidata con delibera dell'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad una Società di revisione, secondo le disposizioni di legge.

La Società di Revisione ha l'obbligo di riferire alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 52 del Testo Unico Bancario.

Art. 47 **Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea ordinaria nomina fra i soci, tre Probiviri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla sua convocazione, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art. 48

Competenza del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Socio o aspirante Socio.

Le decisioni sono deliberate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 49

Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 50

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 34.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale.

Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni,

promozioni e revoche.

Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni risponde al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e, in caso di assenza o impedimento dei componenti la Direzione, da Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 51 **Poteri di firma**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale, attiva e passiva, nei confronti dei terzi sia in sede amministrativa sia in ogni giudizio, in qualunque grado, in sede Giurisdizionale avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Amministrativa, Contabile e Finanziaria, con firma sociale libera e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, detta rappresentanza spetta a chi lo sostituisce.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio all'Amministratore Delegato, se nominato, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V BILANCIO

Art. 52 **Bilancio d'Esercizio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio di Amministrazione riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'attività e lo stato degli affari della Società.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 Cod. Civ. gli Amministratori ed i Sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 53 **Ripartizione degli utili**

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzitutto destinato:

- in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge alla riserva legale;
- il 15% alla riserva straordinaria.

Il residuo viene ripartito come segue:

- a) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea, quale dividendo alle azioni;
- b) una quota non superiore al 3% da devolvere, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 54 **Scioglimento e norme di liquidazione**

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 circa lo scioglimento anticipato della Società.

Il riparto delle somme disponibili tra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.



BANCA VALSABBINA

Costituita con atto 8 maggio - 5 giugno 1898; retta dallo Statuto approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'8 maggio 1898, modificato con successive deliberazioni del 17 marzo 1930, del 21 marzo 1936, del 1° marzo 1941, del 21 settembre 1946, del 26 giugno 1949 e del 19 aprile 1952, rielaborato completamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 19 aprile 1969 - omologato dal Tribunale di Brescia con decreto 10 maggio 1969, modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 15 aprile 1978 - omologato dal Tribunale di Brescia con decreto 3 giugno 1978 e sostituito integralmente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 22 aprile 1995 - omologato dal Tribunale di Brescia con decreto del 22 luglio 1995, modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 22 gennaio 2000 - omologato dal Tribunale di Brescia con decreto del 14 febbraio 2000, modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 14 maggio 2005, con atti a rogito dott. Luigi Zampaglione, Notaio in Vestone (Bs) n. 65208/14571 ed integrativo n. 65966/14821 di rep./racc., iscritti presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 1 luglio 2005.

Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2006, con atto dott. Francesco Lesandrelli, Notaio in Brescia repertorio n. 91496 raccolta 27852 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia - Ufficio Brescia 2 in data 8 maggio 2007 al n. 4455.

Deliberazioni pubblicate e trascritte a termini di legge.

Modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 23 maggio 2009, con atto a rogito dott. Francesco Lesandrelli, Notaio in Brescia repertorio n. 95917/31061 iscritto presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 1 giugno 2009 prot. n. 70829 e registrato all'Agenzia delle Entrate - Uff. Brescia 2 il 3 giugno 2009 n. 9068 Serie: 1T.

Modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 21 aprile 2012, con atto a rogito dott. Francesco Lesandrelli, Notaio in Brescia repertorio n. 101710/34656 Iscritto presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 15 maggio 2012 prot. n. 33392/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate - Uff. Brescia 2 il 2 maggio 2012 n. 5685 Serie: 1T.

Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2015 con atto dott. Francesco Lesandrelli, Notaio in Brescia repertorio n: 107349/37505 Iscritto presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 21 maggio 2015 al n. 38840/2015.

www.lavalsabbina.it



BANCA VALSABBINA